



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. 8 del 03/02/2010

COPIA

Prop. n. 19622

Impegno n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.**

L'anno **duemiladieci**, il giorno **tre** del mese di **febbraio**, alle ore **20,35** nella solita aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione **STRAORDINARIA** convocazione **PRIMA** seduta pubblica.

Assume la Presidenza il Signor CATAGINI CLAUDIO e assiste all'adunanza il Segretario Generale dr. FOTI PAOLO.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

CATAGINI CLAUDIO	SINDACO	Presente
DALLA POZZA CARLO	CONSIGLIERE	Presente
RIGOTTO ELIO	CONSIGLIERE	Presente
MARINO ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
GALUPPO ELVIO	CONSIGLIERE	Presente
MENEGUZZO PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
UGONE ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
FUSARI CAMILLO	CONSIGLIERE	Presente
GRIGNOLO FABIO	CONSIGLIERE	Presente
BORTOLI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
FUSARI MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
FRACASSO LUCIANO	CONSIGLIERE	Presente
PETUCCO GIANNIRA	CONSIGLIERE	Presente
CONFORTO MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
MOSCON PIERANTONIO	CONSIGLIERE	Ass. giust.
FABRIS LUCA	CONSIGLIERE	Presente
STOCCHIERO LUIGI	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 16 Assenti n. 1

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'Oggetto suindicato.

Alla discussione dell'argomento sono presenti gli assessori esterni Federici Giuseppe e Ugone Luigi.

Sindaco

Ultimo punto, l'ottavo, all'ordine del giorno: Regolamento comunale di polizia mortuaria. Il Regolamento comunale di polizia mortuaria è passato parecchio tempo fa in Commissione e viene praticamente cambiato in tre cose: una è dovuta per legge, perché è stato istituito con la Legge Regionale del Veneto, la n. 24 del 25 settembre 2009, il registro per la cremazione. Quindi, nel Regolamento abbiamo dovuto inserire un titolo apposito, l'art. 38, titolo VIII, che riporta la costituzione del registro comunale per la cremazione con tutti quanti i suoi sviluppi. Poi, un altro punto che è stato variato riguarda le cripte dei religiosi. Qui, in Commissione è uscita una proposta che abbiamo accolto e che abbiamo inserito, e cioè che le tumulazioni nelle cripte cimiteriali riservate ai religiosi, quindi suore, preti e frati, sono riservate alle salme di religiosi di entrambi i sessi che siano: primo, residenti nel Comune di Altavilla Vicentina alla data del decesso; secondo, nati ad Altavilla Vicentina e poi andati a prestare la loro funzione in altri Comuni, ma che comunque vogliano ritornare ad Altavilla, oppure per parenti fino al secondo grado di deceduti che siano già sepolti nei cimiteri comunali o di persone residenti ad Altavilla Vicentina da almeno 20 anni. Cioè, se ci sono qui delle persone che risiedono e che hanno dei figli o qualcuno, o un prete o qualcuno che è via, lo può riportare nella cripta dei religiosi ad Altavilla. Queste sono le variazioni che la Commissione ha proposto. Ultima cosa, e questa non è passata in Commissione, ma me ne assumo la responsabilità, è stata una variazione relativa ai loculi. Vi leggo completamente il testo precedente: "Ritenuto opportuno di offrire alle persone ultrasessantenni senza coniuge o figli viventi la possibilità di ottenere in vita la concessione di un loculo per sé, modificando come segue il sopraccitato art. 25 al punto 2: Non si può ottenere in vita la concessione di loculi per sé o propri congiunti di primo grado, se le persone per cui vengono chiesti non siano decedute, tranne che non si tratti di - questo c'era già, ve lo spiego meglio, non si possono acquistare loculi per le persone in vita, perché altrimenti avremmo venduto tutti i loculi e sarebbero tutti vuoti - tranne che non si tratti di un coniuge superstite ultrasessantenne che lo richieda per sé congiuntamente alla richiesta di concessione per il loculo da destinare al coniuge deceduto. Supponiamo che in una famiglia di marito e moglie ultrasessantenni uno dei due dovesse decedere l'altro può avere anche lui l'acquisto del loculo, perché siamo già ad un'età avanzata e quindi di conseguenza può comprarlo vicino. Questo era già presente comunque. La diversificazione è questa: abbiamo preso in considerazione anche quelle persone ultrasessantenni senza coniugi o figli viventi. Cioè ci sono delle situazioni di persone che non hanno familiari e che quindi non potrebbero, secondo il Regolamento, acquistare il loculo se non dopo morti. Ma è difficile che lo potessero fare, perché francamente se non hanno parenti... Quindi, quelle persone che hanno compiuto 70 anni, che non hanno né il coniuge o figli viventi, non hanno quindi un familiare che possa pensare a loro, ecco, a quelli che ne fanno richiesta, con questa approvazione, possiamo cedere il loculo in concessione. Queste sono le variazioni che se volete, le possiamo discutere insieme. Ci sono interventi? Consigliere Petucco, prego.

Consigliere Petucco

Io sono senz'altro d'accordo con la possibilità per una persona sola di 70 anni di comperarsi un loculo, perché so quanto sia angosciante certe volte per le persone anziane non sapere dove saranno sepolte. Sinceramente, è passato tanto di quel tempo dalla Commissione che non mi ricordo più esattamente quello che si è discusso per quanto riguarda invece la tumulazione nella cripta dei religiosi. Mi sembra di capire comunque, e lo condivido senz'altro, che prestare, diciamo, servizio religioso viene considerato un beneficio non soltanto nei confronti del paese di Altavilla, ma in genere nei confronti, diciamo, dell'umanità, per essere grandiosi. Allora, a questo punto, dire, va beh, residente nel Comune di Altavilla è chiaro che se un religioso è residente ad Altavilla ha diritto di essere sepolto ad Altavilla, ma dire che abbiano parenti entro il secondo grado di deceduti già sepolti oppure di persone residenti ad Altavilla Vicentina da almeno 20 anni, mi sembra, tutto sommato, che sia una limitazione. O è mirata per qualcuno che non credo, oppure tanto vale estenderla a tutte quelle famiglie, anche a quelle residenti da 10 dieci, perché da 20 anni? Perché una famiglia che è residente da 19 anni non può chiedere che il congiunto religioso sia sepolto nella cripta dei religiosi? Cioè se la qualifica di religioso è tale, talmente importante da chiedere che siano inseriti gratuitamente nella cripta dei religiosi, io non farei neanche tutte queste limitazioni.

Sindaco

Grazie, Consigliere. Allora, Le rispondo subito. Questo che abbiamo inserito è esattamente quello che è stato discusso in Commissione. Quindi, in Commissione se ci fossero state altre o diverse idee, noi le avremmo prese in considerazione. C'è un'aggiunta però che devo dire: noi abbiamo fatto un po' una

statistica. Abbiamo visto che ci sono famiglie di Altavilla, che sono più di una, che hanno dei religiosi. Ma sono famiglie che fondamentalmente sono qui da tanti anni. Quindi, 20 anni probabilmente la Commissione ha ritenuto che fosse congruo come numero di anni, perché non andiamo a far, un dispiacere a qualcuno. Possiamo anche cambiarlo, non è un problema. Diciamo che comunque è limitato, cioè se domani mattina viene ad abitare qui una famiglia, ecco, questo potrebbe anche accadere, che ha qualche religioso che dovesse decedere nell'arco di qualche tempo, ecco quello è un po' escluso, perché non so quanti casi ci potranno essere di questo genere. Quindi, abbiamo anche voluto mettere un piccolo punto nel Regolamento che significa sostanzialmente che le famiglie storiche di Altavilla sono tutelate. Però, io non ho niente in contrario per cambiarlo. Io ho istituito le Commissioni, abbiamo istituito le Commissioni perché siano propositive. Le Commissioni hanno fatto questa proposta, non vedo perché adesso dobbiamo ribaltarla. Ci sono altri interventi? Consigliere Meneguzzo, prego.

Consigliere Meneguzzo

Sì, così, desidero fare magari una comunicazione per ricordare, ecco, quale era stato l'iter che aveva condotto poi ad esaminare in Commissione queste modifiche. La questione che si poneva innanzitutto era quella di eliminare, diciamo, un certo disordine che è comprensibile si verifichi coi testi normativi; disordine dovuto alla presenza di due Regolamenti attinenti di fatto alla stessa materia, uno che regolava appunto la gestione degli impianti cimiteriali, un Regolamento generale, e un Regolamento particolare ma comunque esterno a quello generale relativo, appunto, alla gestione delle cripte dei religiosi. Si è quindi pensato poi anche in Commissione, e la Commissione ha accolto questa idea, di creare un unico Regolamento che quindi fornisse la disciplina organica della materia per il nostro Comune. E' stato poi appunto esaminato il problema dell'inumazione nella cripta dei religiosi, di quei religiosi che appartengono a famiglie insediate da un numero di anni relativamente sensibile. Potevano essere 10, potevano essere 20, avrebbero potuto essere anche 30. Si è in quella sede ritenuto, evidentemente, che una residenza della famiglia per almeno 20 anni garantisse, diciamo così, un radicamento della famiglia stessa nel tessuto sociale del Comune che giustificasse quindi l'utilizzo della cripta dei religiosi per i defunti di quella famiglia, appunto, che possedessero lo status di religioso. La cripta dei religiosi potrebbe anche essere vista, in un certo senso, come un privilegio in qualche modo ingiustificato per chi abbia una concezione laicista dei rapporti all'interno delle comunità civili. Era per accogliere anche il punto di vista, diciamo così, di chi ha una visione appunto laicista, più che laica, della convivenza civile, che in quella sede si propose anche eventualmente l'istituzione di un famedio. Allora si diceva se esiste un merito acquisito, diciamo così, per motivi religiosi, potrebbe esistere anche un merito acquisito per motivi più genericamente laici, per meriti quindi inerenti a benefici apportati alla collettività, alla comunità in vari campi, l'arte, la scienza, la politica, l'impegno civile. I commissari, tuttavia, in quella sede ritennero che istituire un reparto speciale per cittadini benemeriti, che non fossero religiosi, fosse superfluo e quindi la Commissione è pervenuta alla conclusione di prevedere esclusivamente un reparto speciale, denominato appunto "cripta dei religiosi", peraltro già esistente in entrambi i cimiteri del Comune, quindi Altavilla e Valmarana. Ecco, questo è stato l'iter e in quella sede, appunto, il dato - torno a un discorso già fatto - il dato dei 20 anni di insediamento della famiglia, era stato condiviso dai Commissari.

Sindaco

Grazie, Consigliere Meneguzzo. C'era anche da dire, Lei l'ha sottolineato, che i Regolamenti erano due, cioè uno relativo al Regolamento di Polizia Mortuaria, mi pare si chiami così, e uno per i religiosi, che adesso abbiamo integrato e creato un unico Regolamento. Prego. Consigliere Conforto, prego.

Consigliere Conforto

Sì, ovviamente il tema potrebbe sembrare banale, però ha dei risvolti importanti sia dal punto di vista morale che poi pratico e anche economico. Partendo dal discorso della cappella dei religiosi, io vorrei essere non so se dirmi laicista o addirittura pragmatico, punto e a capo. Non sono d'accordo con chi mi ha preceduto, nel senso che un religioso, questo è il mio punto di vista, nato e cresciuto ad Altavilla, che ha operato ad Altavilla, ha secondo me il diritto di essere ricordato e sepolto nella cappella comune, cappella che praticamente è costruita con i soldi di tutti; un religioso che ha prestato la sua opera in giro per il mondo, opera meritoria, perché assolutamente su questo non si discute, beh, non trovo tanto corretto, perché se solo Altavilla fa questo, potremmo trovarci con tanti parroci qui che non vengono ricordati magari nei paesi dove hanno prestato la loro opera. Anche perché tutto ha un limite, anche la capienza della cripta, e io sarei per tornare all'origine che solo i religiosi nati, vissuti, operanti ad Altavilla hanno il diritto di essere sepolti nella cripta. Questo è il mio modo di vedere questa faccenda e quindi la voglio esternalizzare. Non partecipo

alla Commissione, non ho avuto modo di dirlo ai Commissari e quindi lo dico qui pubblicamente. Stesso discorso, cioè, stesso finale, cioè non sono d'accordo per il discorso dell'ultrasettantenne, perché è vero che l'ultrasettantenne a un certo momento della vita vuol vedere sistemate tutte le cose, se è vita sola non ha nessuno su cui poi appoggiare la sua sepoltura, quindi, diciamo, il ricordo che lascia qui da noi, però è altrettanto vero che con l'allungarsi della vita media, l'ultrasettantenne ha un'aspettativa di vita abbastanza lunga. I loculi, lo voglio ricordare, durano in concessione trent'anni e poi c'è tutto un tempo anche di decomposizione, adesso è brutto parlarne qui pubblicamente, ma va beh. Praticamente, correremmo il rischio, e io mi rammento gli anni scorsi, quando loculi non ce n'erano ed eravamo disperati perché non si sapeva dove mettere i nostri defunti, e c'erano tantissimi loculi occupati, nel senso che erano stati dati in concessione, ma non utilizzati. Secondo me, con l'andar del tempo, il paese cresce, l'aspettativa di vita aumenta, corriamo il rischio di ritrovarci come un due anni fa: quindi, cimiteri pieni perché non c'è più posto, di fatto vuoti perché i loculi rimangono senza la salma. Questo è il rischio che si corre. Io non sono d'accordo, perché, comunque, se è vero che il defunto ultrasettantenne ha piacere di essere messo nel loculo a fianco di chi l'ha preceduto, alla moglie o al marito, è brutto dirlo, però bisogna essere ripeto pragmatici, la persona da sola, se non è in questo loculo, sarà in un altro loculo, ma un posto nel cimitero di Altavilla si è sempre trovato. Non è un problema neanche di spese o non spese, sistemo tutto, perché si sa benissimo che un Comune evoluto e attento come Altavilla non lascia nessuno da seppellire, anche se questo qualcuno è senza soldi, perché lo prevedono le norme, la sepoltura deve essere data ai nostri cittadini. Quindi, è brutto dirlo, perché è una cosa magari impopolare, ma si corre veramente il rischio, per fare un atto bello, di trovarsi con dei problemi che poi vanno a ripercuotersi su altre persone che magari hanno bisogno in quel momento di essere seppelitte nei loculi. Grazie.

Sindaco

Sì, Consigliere Conforto, qualche precisazione. Allora, innanzitutto, ripeto, la Commissione ne ha parlato, parliamo dei religiosi, parlo di questo aspetto. Allora, se io ho un figlio che va a fare il prete e questo va a fare servizio chiaramente lontano da casa, perché non lo fa ad Altavilla, e poi quando questo passa all'altro mondo, perché io non posso riportarlo ad Altavilla?

Consigliere Conforto

Sì, ma si comprano il loculo.

Sindaco

Ah, sì, bene, complimenti, ho capito! Cioè non ha diritto di andare nei loculi dei religiosi. Allora, diciamo che domani mattina viene qui un prete qualsiasi, è residente ad Altavilla e decede, quello lo mettiamo nella cripta dei religiosi. Quello ha fatto un giorno ad Altavilla e ha il diritto di andare; uno che è figlio di uno di Altavilla non può andare nella cripta dei religiosi secondo voi. Se questa è la vostra tesi, ne prendo atto, ma non la condivido. Secondo punto: il discorso degli ultrasettantenni è già inserito nel vostro Regolamento, che è stato approvato in questo Consiglio Comunale, e cioè se decede il marito o la moglie ultrasettantenne, l'altra parte, può acquistare il loculo anche se è ancora in vita, chiaramente. Abbiamo mantenuto questo limite, ma se volete si può anche discutere, cambiando ultrasettantenni con ultrasettantacinquenni. Ma mi pare che uno che è in vita, che ha qualche problema magari anche di salute, che dice: "dopo morto chissà dove mi metteranno", abbia il diritto di chiedere un loculo per lui prima di morire, dopo i 70 anni. Credo che questo sia condivisibile come aspetto. Quando morirà poverino lo metteremo sotto terra, ma magari quello sotto terra non ci voleva andare. Dobbiamo anche avere rispetto per le persone da questo punto di vista. Quindi, se vogliamo discutere, discutiamo fino a domani, però credo di non sbagliarmi nel dire che sia abbastanza condiviso, insomma, questo limite di età. Vicesindaco Dalla Pozza, prego.

Vicesindaco Dalla Pozza

A riguardo dei religiosi, mi trovo concorde con la Consigliere Petucco, in particolare per il fatto che il religioso che viene sradicato, non parlo dei preti diocesani che sono prevalentemente in zona e quindi, magari, mantengono i rapporti e addirittura rientrano, magari, con residenza nel paese natio, ma soprattutto quelli di ordini religiosi, dove vengono effettivamente sradicati e girano un po' il mondo, come si dice *Fidei donum*. In realtà, molti ordini sono gelosi delle spoglie dei loro confratelli, altri ordini invece preferiscono che rientrino così negli alvei natali, e quindi un po' si disinteressano. Questi ultimi, effettivamente, in qualche caso trovano difficilmente una, così, sistemazione che possa essere decorosa, perché probabilmente non rientrano neanche nelle norme per i loculi, per l'assegnazione dei loculi. Ritengo che sia così. Quindi, io sarei addirittura per la numerosità della situazione e considerando che a Valmarana rischiano di mancare i

preti e sono molte cripte dei religiosi, e ad Altavilla magari è il contrario, per la numerosità, dico, del problema, io allargherei addirittura anche a chi per motivi di affettività ne abbia fatto semplicemente richiesta. Giustificata da dei vincoli passati. Per me potrebbe anche essere così. Quindi, se si ritiene che il problema abbia una rilevanza particolare, io ritengo che già così, comunque risolva gran parte delle circostanze che possono presentarsi. E' ovvio che se si presenta una circostanza che magari non è stata considerata e trova una nicchia di non-comprensività nel Regolamento, certe volte si rischia veramente di avere degli imbarazzi importanti, come ho visto già capitare, e mettersi così un po' in difficoltà nel prendere delle decisioni di umanità, sostanzialmente.

Sindaco

Mi sembra di capire che ci siano delle proposte alternative. Se volete formularle, vediamo, venute dalla Consigliere Petucco e anche dal Consigliere Conforto. Se le volete formalizzare, le mettiamo ai voti, altrimenti io direi procediamo alla votazione del Regolamento così come è stato proposto. Prego, Consigliere Conforto.

Consigliere Conforto

Ci tengo formalizzarle, non perché credo nel risultato della formalizzazione, ma per puntualizzare meglio, perché Lei non so se ha capito un po' male quello che avevo detto o se ha espresso... va beh. La mia idea, e quindi la mia proposta, è quella che ad Altavilla nelle cripte dei religiosi di Altavilla vengano seppelliti, messi gratuitamente, perché bisogna dirlo che poi il tutto avviene senza onere da parte della famiglia di chi porta il defunto, il parroco, il prete o la suora, solo coloro...

Sindaco

No, chiedo scusa, correggo, parlando dei Religiosi, non vengono seppelliti gratuitamente, gratuito è l'uso del loculo, ma il funerale è a carico dei parenti.

Consigliere Conforto

Allora, posizionati nel loculo gratuitamente solo i religiosi che abbiano prestato servizio ad Altavilla, quindi non la semplice residenza, uno che viene a risiedere un giorno, perché è una cosa ovviamente assurda, o che siano nati e cresciuti, e quindi abbiano prestato magari il servizio presso la Curia, ma vivendo ad Altavilla, cioè vivendo come residenza ad Altavilla da sempre, da x anni. Questo secondo me è un giusto limite. Sfatiamo il mito che il religioso abbisogna... Altri che hanno piacere di venire seppelliti o messi ad Altavilla, ci sono i loculi come tutte le altre persone normali. Questa è la mia proposta. Per quanto riguarda l'ultrasettantenne vita sola per capirci, pur condividendo l'impostazione morale che Lei signor Sindaco voleva dare, non la condivido dal punto di vista pratico perché il coniuge superstite ultrasettantenne ha l'esigenza, la voglia di avere il loculo affiancato a quello che l'ha preceduto; l'ultrasettantenne da solo se ha il loculo a nord piuttosto che a sud non è che cambi qualcosa, voglio dire. La scelta implicherebbe l'occupazione del loculo per troppi anni. Secondo me, a lungo andare ci ritroviamo coi cimiteri non più usufruibili. Questo è il rischio. Quindi, l'ultrasettantenne da solo non può, la mia proposta, non può prenotare nessun loculo. Quando capiterà che ci lascerà, i posti disponibili gli verrà dato. Si ritorna a prima, per intenderci. Grazie.

Sindaco

Prego. No, non può essere così. Perché se uno ha il desiderio di andare nel loculo o lo prende in concessione, oppure viene messo per terra. Si parla di persone che non hanno nessuno, quindi non hanno né figli, né marito o moglie, cioè non hanno familiari. Allora, quella persona, secondo me, va aiutata, perché c'è qualcuno che ha il desiderio di dire io per terra non ci voglio andare. Questo è lo spirito. Non è che possiamo dire no adesso e quando muori te lo diamo dove ce l'abbiamo, perché non si può, perché chi è che lo paga? Allora, io dico proviamo a vedere, se poi vediamo che domani mattina ci sono 3.000 richieste, ho dei dubbi, comunque se ci sono richieste superiori a quelle che noi pensiamo, va bene, le fermiamo, nel senso che veniamo qui, ne ripariamo e facciamo una variazione del Regolamento. Ma io sono convinto che saranno pochissime le persone che ne usufruiranno, quindi, non è un problema di cui dobbiamo preoccuparci in questo momento. Io direi, per completare questo giro di interventi, di approvare il Regolamento così com'è, se siete d'accordo, con l'intento come è stato detto anche in passato che strada facendo, verificando quelle che sono, come dire, anche le lacune del Regolamento, perché come ha detto prima il Vicesindaco, si possono verificare dei casi che noi non abbiamo previsto, purtroppo, e che poi ci rendono la vita un po' difficile, perché bisogna operare delle scelte, allora, direi lo approviamo così com'è per poi eventualmente

verificarne sul campo se è o non è praticabile, insomma, o quali possono essere le problematiche che possono insorgere. Se non ci sono dichiarazioni di voto, mettiamo ai voti il Regolamento come ho ripetuto, così com'è. Presenti n. 16, votanti n. 15, astenuti n. 1 (Conforto Massimo), con voti favorevoli n. 15 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri Dalla Pozza Carlo, Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Ugone Alessandro, Fusari Camillo, Grignolo Fabio, Bortoli Andrea, Meneguzzo Paolo, Fusari Margherita, Fracasso Luciano, Petucco Giannira, Fabris Luca, Stocchiero Luigi).

Vicesindaco

Se era possibile, propongo di chiedere l'immediata esecutività, se mi è consentito, per il punto 7 dell'ordine del giorno.

Sindaco

Per l'immediata esecutività del punto n. 7 "Nuovo accordo per la gestione del Centro Servizi Bibliotecario Provinciale". Presenti n. 16, votanti n. 16, con voti favorevoli all'unanimità.

Allora, prima di lasciarvi, volevo dirvi che da qui alla fine di marzo faremo altri due consigli, uno, il secondo, per il bilancio, quindi entro la fine di marzo parleremo di bilancio, e prima per il piano degli interventi. Grazie e buona serata a tutti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2006 con cui si approvava il sottoriportato **REGOLAMENTO PER LE TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI NEI CIMITERI COMUNALI**:

"Le tumulazioni nelle cripte cimiteriali sono riservate alle salme di religiosi di entrambi i sessi che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- 1) Alla data del decesso hanno svolto almeno 10 anni di servizio presso le parrocchie e/o l'asilo infantile nell'ambito del territorio comunale;
- 2) Alla data del decesso prestano servizio nel territorio comunale.

Le salme vengono accolte, su richiesta degli eredi aventi titolo, per la durata di 35 anni, a seguito di apposita Determinazione del responsabile del servizio.

Qualora la salma fosse stata tumulata precedentemente in altra sepoltura, verrà conteggiato anche il periodo precedente per la determinazione della scadenza.

Allo scadere del termine dei 35 anni, previo pubblico avviso, si procede alla estumulazione per la riduzione dei resti ossei in cassetta e collocazione nelle celle ossario all'interno della stessa Cripta, se non interviene altra diversa volontà degli eredi aventi titolo in merito alla destinazione.

In caso di mancata mineralizzazione si ritumula la salma per altri 5 anni.

Gravano a carico dell'Amministrazione comunale i costi relativi a:

- tumulazione (diritti di apertura loculo)
- estumulazione ordinaria con riduzione e ricollocazione in celletta ossario (allo scadere dei 35 anni)

Sono a carico degli eredi aventi titolo adempimenti e costi relativi a:

- iscrizione funebre da apporre obbligatoriamente sulla lastra chiudi-loculo all'atto della tumulazione
- operazioni per eventuali altre destinazioni della salma/ceneri/resti mortali a richiesta degli eredi aventi titolo, in qualsiasi tempo."

RILEVATA la necessità di modificare i requisiti d'accesso al fine di meglio soddisfare le esigenze della comunità locale, prevedendo che i religiosi, per essere accolti gratuitamente nei loculi in cripta, siano

1. residenti nel Comune di Altavilla Vicentina alla data del decesso, oppure
2. nati ad Altavilla Vicentina, oppure
3. parenti entro il II grado di deceduti già sepolti nei cimiteri comunali oppure di persone residenti ad Altavilla Vicentina da almeno 20 anni

RITENUTO inoltre opportuno che il REGOLAMENTO PER LE TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI NEI CIMITERI COMUNALI, così come sopra modificato, venga approvato inserendolo nel più generale REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA, andandone a costituire il TITOLO IX così come segue:

TITOLO IX

TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

Le tumulazioni nelle cripte cimiteriali sono riservate alle salme di religiosi di entrambi i sessi che siano:

- **residenti nel Comune di Altavilla Vicentina alla data del decesso, oppure**
- **nati ad Altavilla Vicentina, oppure**
- **parenti entro il II grado di deceduti già sepolti nei cimiteri comunali oppure di persone residenti ad Altavilla Vicentina da almeno 20 anni**

Le salme vengono accolte, su richiesta degli eredi aventi titolo, per la durata di 35 anni. Qualora la salma fosse stata tumulata precedentemente in altra sepoltura, verrà conteggiato anche il periodo precedente per la determinazione della scadenza.

Allo scadere del termine dei 35 anni, previo pubblico avviso, si procede alla estumulazione per la riduzione dei resti ossei in cassetta e collocazione nelle celle ossario all'interno della stessa Cripta, se non interviene altra diversa volontà degli eredi aventi titolo in merito alla destinazione.

In caso di mancata mineralizzazione si ritumula la salma per altri 5 anni.

Gravano a carico dell'Amministrazione comunale i costi relativi a:

- tumulazione (diritti di apertura loculo)
- estumulazione ordinaria con riduzione e ricollocazione in celletta ossario (allo scadere dei 35 anni)

Sono a carico degli eredi aventi titolo adempimenti e costi relativi a:

- iscrizione funebre da apporre obbligatoriamente sulla lastra chiudi-loculo all'atto della tumulazione
- operazioni per eventuali altre destinazioni della salma\ceneri\resti mortali a richiesta degli eredi aventi titolo, in qualsiasi tempo."

VISTO il verbale della Commissione Affari Istituzionali prot. n. 18270 del 26\10\2009;

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27\11\2008;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 24 del 25 settembre 2009, pubblicata sul B.U.R. n. 80 del 25\09\2009, che prevede che entro 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto i comuni istituiscono il registro per la cremazione adeguando i propri regolamenti alle disposizioni contenute nella medesima legge:

VISTO che gli artt. 2 e 3 della L.R. 24\2009 così definiscono e disciplinano il registro per la cremazione:

- La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130
- È istituito presso ogni comune il registro per la cremazione.

- Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
- Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.
- In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

RITENUTO pertanto adeguare entro i termini di legge il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria per adeguarlo alla sopra citata legge, integrandolo con l'inserimento di un apposito TITOLO VIII come segue:

TITOLO VIII

REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

È istituito il registro per la cremazione, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n. 24 del 25 settembre 2009.

Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispone un modello di dichiarazione.

In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

RICHIAMATO il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27\11\2008 ed in particolare l' ART. 25 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE:

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, su apposito modello prestampato.
2. Non si può ottenere, in vita, la concessione di loculi, per sé o per i congiunti di primo grado, se le persone per cui vengono chiesti non siano decedute, tranne che non si tratti di coniuge superstite ultrasettantenne che lo richieda per sé congiuntamente alla richiesta di concessione per il loculo da destinare al coniuge deceduto.
3. I loculi verranno assegnati in ordine da sinistra a destra consentendo ai richiedenti di scegliere solo la fila
4. La concessione, per la durata prevista dal presente Regolamento, avverrà con apposito atto di concessione a firma del Direttore di Area.
5. Le eventuali spese per bolli, tasse e diritti d'ufficio saranno poste a carico del concessionario.

DATO ATTO che, ai sensi del vigente regolamento, le persone anziane che non hanno parenti prossimi non possono contare su questi per l'acquisto del loculo a seguito del proprio decesso, ma d'altra parte non possono provvedere all'acquisto per sé mentre sono in vita

RILEVATO che quanto sopra comporta l'oggettiva impossibilità di fruire della tumulazione in loculo per i cittadini che non abbiano coniuge o figli viventi;

RITENUTO opportuno offrire alle persone ultrasettantenni senza coniuge o figli viventi la possibilità di ottenere in vita la concessione di un loculo per sé, modificando come segue il sopra citato art. 25 al punto 2:

2. Non si può ottenere, in vita, la concessione di loculi, per sé o per i congiunti di primo grado, se le persone per cui vengono chiesti non siano decedute, tranne che non si tratti:

a. di coniuge superstite ultrasettantenne che lo richieda per sé congiuntamente alla richiesta di concessione per il loculo da destinare al coniuge deceduto

b. di persona ultrasettantenne senza coniuge o figli viventi

Uditi gli interventi in narrativa;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Visto l'esito della seguente votazione;

Presenti n. 16, votanti n. 15, astenuti n. 1 (Conforto Massimo) con voti favorevoli n. 15 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri Dalla Pozza Carlo, Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Ugone Alessandro, Fusari Camillo, Grignolo Fabio, Bortoli Andrea, Meneguzzo Paolo, Fusari Margherita, Fracasso Luciano, Petucco Giannira, Fabris Luca, Stocchiero Luigi), voto espresso per alzata di mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge:

DELIBERA

1. Di considerare le premesse narrative parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di modificare ed integrare come sopra descritto il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria già approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 27\11\2008, riapprovandolo quindi interamente nel testo che si allega alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale così come composto da n. 40 articoli;
3. di incaricare il Direttore dell'Area competente a tutti i successivi conseguenti adempimenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa;

Comune di Altavilla Vicentina
Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 03.02.2010.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Foti dr. Paolo

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

TITOLO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 6 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

TITOLO III
TRASPORTI FUNEBRI

ART. 7 - TRASPORTI FUNEBRI

ART. 8 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

ART. 9 - MODALITA' DEI TRASPORTI

ART. 10 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CORTEI FUNEBRI IN TRANSITO

TITOLO IV
CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

ART. 11 - ELENCO CIMITERI

ART. 12 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

ART. 13 - SERVIZIO DI CUSTODIA

ART. 14 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI.

TITOLO V
INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI, CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 15 - INUMAZIONI

ART. 16 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

ART. 18 - OGGETTI DA RECUPERARE

ART. 19 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

ART. 20 - CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

TITOLO VI
SEPOLTURE PRIVATE

ART. 21 - SEPOLTURE PRIVATE

ART. 22 - DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

ART. 23 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

ART. 24 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

ART. 25 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

ART. 26 - VIGILANZA

ART. 27 - COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE E DI TOMBE DI FAMIGLIA NELLE AREE IN CONCESSIONE.

ART. 28 - TUMULAZIONE IN LOCULI

ART. 29 - CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

ART. 30 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

ART. 31 - SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA

ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E DEI LOCULI

ART. 33 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

ART. 34 - RINUNCIA DI CONCESSIONE DI LOCULI

ART. 34 BIS: RETROCESSIONE DA CONCESSIONE CIMITERIALE

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 35 - DIVIETI

ART. 36 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE.

ART. 37 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

TITOLO VIII REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

ART. 38 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

TITOLO IX TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

ART. 39 – DISCIPLINA DELLE TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

TITOLO X NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 - CONCESSIONI PREGRESSE - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

PREMESSA

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria regola le competenze e funzioni comunali, nonchè quant'altro non previsto dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, dal D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e da altre norme di legge o regolamento a carattere nazionale o regionale, cui si rinvia.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - POLIZIA MORTUARIA NEL COMUNE.

1. La Polizia Mortuaria comunale comprende tutte le funzioni svolte dal Comune, in economia o mediante ditta appaltatrice, in relazione alle morti delle persone, ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altra analoga, non specificatamente attribuita ad altri enti od organi.
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune, del Servizio Igiene Pubblica o del medico necroscopo o medico del Distretto Socio-Sanitario, per quanto di competenza.

ART. 2 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno dei Cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei Cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.
2. Chiunque causi danni a persone o cose sia personalmente che per fatto altrui ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 3 - SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi obbligatori o di interesse pubblico e quelli classificati gratuiti dalla legge o dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'inumazione in campo comune;
 - d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - e) il feretro, nonchè il servizio di trasporto funebre, per le salme di persone prive di familiari o i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato A al presente Regolamento, di cui forma parte integrante.

ART. 4 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici comunali sono conservati a disposizione del pubblico:
 - a) il registro di cui all'art. 52 D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) copia del presente Regolamento Comunale;
 - c) copia della planimetria del Cimitero in scala 1:500 (art. 54 D.P.R. 10.09.1990, n. 285);
 - d) copia del provvedimento del Sindaco relativo alla determinazione dell'orario di apertura e di chiusura del Cimitero;
 - e) copia dei provvedimenti sindacali con cui sono regolate le esumazioni e le estumulazioni ordinarie.

TITOLO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ART. 5 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione nell'obitorio situato nel Cimitero oppure in un particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dall'Autorità Giudiziaria, anche per mezzo della Polizia Giudiziaria.

ART. 6 - VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato proprio, o di quello della ditta appaltatrice, che controlla ed accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è

destinato e al trasporto e provvede all'identificazione del cadavere secondo quanto dispone nel merito l'art. 9.7 della Circolare 24.06.1993, n. 24 del Ministero della Sanità

TITOLO III TRASPORTI FUNEBRI

ART. 7 - TRASPORTI FUNEBRI

1. Per trasporti funebri si intendono:

- a) il trasporto di salme dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione;
- b) il trasporto di salme o di feretri dal luogo del decesso od ove comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura;
- c) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie da un Cimitero ad un altro dello stesso Comune;
- d) il trasporto di feretri, di cassette ossario o di urne cinerarie per altro Comune o per l'estero e da altro Comune o dall'estero.

Il trasporto funebre è effettuato da ditte autorizzate.

Per i servizi di cui all'art. 3, comma 2, lettera e) del presente Regolamento il Comune incarica una ditta locale da individuare con criteri e modalità stabilite dal Regolamento comunale per l'attività contrattuale.

Il servizio svolto per conto del Comune ai sensi del predetto articolo viene effettuato con idoneo carro funebre, e secondo le caratteristiche stabilite per i trasporti funebri, assicurando, in ogni caso, che esso venga effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio e comprende:

- a) il trasporto della salma dal luogo del decesso, ovunque avvenuto, al deposito di osservazione o all'obitorio, sempre che gli interessati non richiedano di servirsi di mezzi speciali;
- b) il trasporto della salma o del feretro dal luogo del decesso od ovunque comunque si trovino al Cimitero dove deve avvenire la sepoltura, sempre che i familiari non richiedano di servirsi di mezzi speciali.

ART. 8 - ORARIO DEI TRASPORTI FUNEBRI

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di effettuazione dei trasporti funebri.
2. Di norma, i servizi di trasporto funebre non vengono effettuati nei giorni di domenica o negli altri giorni festivi.

Il Sindaco potrà consentire deroghe per particolari motivi (ad esempio, in caso di più festività consecutive, ecc.).

ART. 9 - MODALITA' DEI TRASPORTI

1. L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di urne cinerarie o di cassette contenenti ossa o resti umani. In questi casi il trasporto dovrà essere eseguito in vettura privata chiusa.
2. In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi i familiari dovranno assicurare condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.
3. Nel caso di cui al precedente comma il Comune è esonerato da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri documenti in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

ART. 10 - LUOGO E MODALITA' DI SOSTA PER I CORTEI FUNEBRI IN TRANSITO

1. Nell'effettuazione dei servizi di trasporto funebre sono consentite soste intermedie, per la durata strettamente necessaria, per prestare al defunto le onoranze funebri, nel rispetto della volontà del defunto o dei familiari, purchè ciò non causi disagi alla viabilità locale.

TITOLO IV

CIMITERI - SERVIZI - COSTRUZIONE

ART. 11 - ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - I) Cimitero di Altavilla (capoluogo)
 - II) Cimitero di Valmarana (Località Valmarana).

ART. 12 - AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i cadaveri dei residenti;
 - b) i cadaveri dei cittadini onorari;
 - c) i cadaveri delle persone morte fuori del territorio comunale ma che abbiano avuto, almeno per 15 anni, la residenza nel comune di Altavilla Vicentina;
 - d) i cadaveri delle persone nate ad Altavilla;
 - e) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - f) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso.
 - g) i cadaveri delle persone che siano coniuge, ascendente o discendente di primo grado, fratello o sorella, o convivente residenti nel Comune di Altavilla Vicentina, o già sepolte nel cimitero comunale.
 - h) possono essere accolti nei cimiteri comunali anche cadaveri di altre persone per motivi particolari, previa autorizzazione del sindaco
 - i) le fattispecie previste dall'art. 50, comma 1 d) ed e) del D.P.R. n. 285\1990: i nati morti, i prodotti del concepimento ed i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 13 - SERVIZIO DI CUSTODIA

1. Il Sindaco determina con propria ordinanza l'orario di apertura al pubblico dei Cimiteri.
2. Il servizio di custodia dei cimiteri è assicurato con personale comunale o mediante convenzione con terzi, o con personale di ditta appaltatrice del Servizio.
3. Il responsabile del servizio di custodia svolge le incombenze attribuitegli dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e da apposita convenzione.
E' tenuto al rispetto del presente Regolamento, nonchè a farlo rispettare da chiunque abbia accesso ai cimiteri.
4. Al responsabile incaricato, o ditta appaltatrice, è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei Cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerente ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei Cimiteri.

ART. 14 - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE - DELIMITAZIONE DEI REPARTI.

1. Nei cimiteri sono delimitati i seguenti reparti:
 - a) campi di inumazione
 - a) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione, per famiglie o collettività (cappelle private).
 - a) campi per la costruzione di sepolture private ipogee, per famiglie o collettività (tombe di famiglia).
 - a) tumulazioni individuali (loculi)
 - a) cellette ossario per la raccolta di resti mortali individuali
 - a) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri individuali
 - a) ossario comune.

2. La delimitazione dei reparti e delle sepolture previste in esse deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

TITOLO V INUMAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI, CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 15 - INUMAZIONI

1. Le inumazioni in campo comune devono avvenire, di norma, in fossa avente una profondità, dal piano del campo, non inferiore a metri due.
2. In presenza di particolari situazioni, dovute alla presenza di falde freatiche, infiltrazioni idriche o di altre particolari situazioni eccezionali, la fossa può avere una profondità non inferiore a metri uno e centimetri cinquanta.
3. Prima del riuso di una fossa, si dovrà procedere all'esumazione dei resti della salma precedentemente sepolta. In presenza di resti di sepolture multiple, avvenute nella stessa fossa, gli stessi devono essere esumati nella loro totalità. I resti, se non diversamente richiesto dai familiari, saranno depositati nell'ossario comune.

ART. 16 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Sono esumazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza del decennio dalla inumazione, a condizione che sia completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri. In ogni caso, sono esumazioni ordinarie quelle relative a cadaveri per i quali il processo di mineralizzazione sia completato, anche se il periodo di inumazione ecceda i 10 anni.
Nella formale richiesta di nuova sepoltura in campo comune, sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, è implicita ordinanza di esumazione dei resti della precedente sepoltura nella fossa interessata.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite alla scadenza della concessione e, comunque, indipendentemente dal periodo decorso, ove risulti completato il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
3. Il Sindaco regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie con proprio provvedimento, previo avviso scritto ai familiari, da trasmettere entro congruo termine.
4. E' ammessa, a richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria.

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Sono esumazioni ed estumulazioni straordinarie quelle non indicate all'articolo precedente.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria oppure autorizzate dal Sindaco, a richiesta del coniuge o del parente più prossimo, con le modalità e per i fini di cui agli artt. 83 e 88 del D.P.R. 285/90; in ogni caso tale autorizzazione ha carattere eccezionale.
3. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono soggette ad apposita tariffa ogni qual volta siano richieste dai familiari o sia prevista la conservazione dei resti mortali in sepolture private o, comunque, una destinazione diversa dal collocamento in ossario comune.
4. Nel caso di esumazioni straordinarie è vietata la presenza di familiari o di altre persone diverse dal personale comunale o da quella tenutevi in ragione del proprio ufficio, salve le diverse disposizioni che l'Autorità Giudiziaria ritenga di impartire.

ART. 18 - OGGETTI DA RECUPERARE

1. Gli oggetti preziosi rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.
2. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ART. 19 - DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture ordinarie e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, restano di proprietà della famiglia, dei concessionari o loro aventi causa, che sono tenuti a rimuoverli entro 2 mesi.
2. Decorso questo termine senza che sia stato provveduto, il Sindaco provvede a diffidarli, anche a mezzo di pubbliche affissioni, a provvedere alla rimozione entro e non oltre il termine di 30 giorni.
3. Qualora i soggetti tenuti non provvedano entro il termine di cui al comma precedente, i materiali e le opere restano nella piena disponibilità del Comune.

ART. 20 – CONSERVAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a. tumulata: la tumulazione è effettuata in area cimiteriale e può avvenire in cellette individuali, in cappelle private, in tombe di famiglia o in loculo in presenza di un feretro. E' concessa la tumulazione in loculo vuoto purchè la concessione sia avvenuta in data anteriore alla richiesta di tumulazione delle ceneri;
- b. affidata: nel rispetto della volontà del defunto l'urna può essere affidata a soggetto privato, per la conservazione a sua cura e responsabilità. La procedura per ottenere la concessione dell'affido e conservazione delle ceneri prevede la presentazione di una istanza del parente del defunto individuato in vita dal de cuius per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta ma olografa o ancora manifestata dal coniuge o in assenza dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.

Nella istanza dovranno essere indicati:

- i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. 130/01);
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 giorni;

I suddetti dati verranno riportati su apposita modulistica predisposta dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, che dovrà essere sottoscritta dal richiedente, al quale verrà rilasciata copia dell'autorizzazione.

TITOLO VI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 21 - SEPOLTURE PRIVATE

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sacelli per famiglie o collettività (cappelle private), della durata di anni 99 dalla data della concessione;
 - b) nell'uso temporaneo di sepolture in campi per la costruzione di sacelli privati ipogei a tumulazione (tombe di famiglia), della durata di 55 anni dalla data della concessione;
 - c) nell'uso temporaneo di tumulazione individuali (loculi) per la durata di 35 anni dalla data della concessione;
 - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario e cellette cinerarie per la raccolta in apposite cassette ossario dei resti mortali provenienti da cremazioni, esumazioni od estumulazioni ordinarie per la durata di 35 anni dalla data di concessione;
2. Le concessioni rilasciate in perpetuità si intendono limitate ad una durata non superiore a 99 anni, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.

3. Le concessioni di cui al comma 1 lettere b), c) e d) possono essere rinnovate con diritto di prelazione da parte degli eredi, alle stesse condizioni della concessione originaria previo pagamento della tariffa intera vigente al momento del rinnovo della concessione.
4. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
5. Le tombe di cui al comma 1 lettera a) e b) dovranno essere eseguite direttamente dai privati nel rispetto delle indicazioni tipologiche e planivolumetriche previste dal Piano Regolatore Cimiteri e di quanto previsto dall'art. 94 del D.P.R. 285/90.

ART. 22 - DIRITTO D'USO DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

1. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui al precedente articolo 21 comma a) e b) può essere concesso:

- a) ad una famiglia per essa esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie.

Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della cappella o della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro, nell'ambito della valenza temporale della concessione originaria.

Sono da intendersi, fra gli aventi diritto di sepoltura nella cappella privata e nella tomba di famiglia, tutte le persone indicate nell'art. 433 del Codice Civile).

2. A richiesta dei concessionari oltre alle persone del concessionario e della sua famiglia, può essere autorizzata la tumulazione di persone che siano state conviventi con il concessionario o con persone della sua famiglia al momento del decesso.
3. La richiesta del concessionario e ogni altra dichiarazione occorrente per la tumulazione di persone diverse dal concessionario e membri della sua famiglia, sono autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e con le modalità ivi indicate.
4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
5. Il concessionario può disporre della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
6. E' ammessa in ogni momento la rinuncia della concessione in favore del Comune.
7. Le concessioni possono essere soggette a revoca per esigenze di pubblico interesse e a decadenza in caso di inadempienza da parte dei concessionari, nelle forme e con le modalità del presente Regolamento.

ART. 23 - DIRITTO D'USO DEI LOCULI

1. La concessione in uso dei loculi è consentita solo nei casi previsti dall'art. 12 del presente Regolamento.
2. Ai loculi è applicabile la disciplina prevista ai punti 3, 4, 5, 6, 7 del precedente art. 22.
3. Il diritto d'uso dei loculi è riservato alla persona indicata nell'atto di concessione. Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonchè eventuali cassette ossario e/o urne cinerarie.
4. Per coloro che hanno ottenuto la concessione di loculi in perpetuità, è data facoltà di chiedere l'estumulazione della salma ivi tumulata, previo eventuale adeguamento - a proprie spese - del manufatto al fine di rispettare le vigenti norme igienico sanitarie. In tale ipotesi, può essere disposto il rinnovo della concessione per una durata di anni 35, senza l'obbligo del pagamento della relativa tariffa.

ART. 24 - TUMULAZIONI PROVVISORIE

1. Nelle sepolture private potrà, in via eccezionale, essere concessa anche la tumulazione provvisoria, per la durata massima di anni uno, della salma di persona estranea avente i requisiti di cui al precedente articolo 12, previa formale comunicazione scritta al Comune.
2. Oltrepassato l'anno, si intende decaduto il carattere di provvisorietà e la salma dovrà essere inumata ovvero tumulata in un loculo individuale previo rilascio di regolare atto di concessione.

ART. 25 - MODALITA' PER OTTENERE UNA CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare domanda al Sindaco, su apposito modello prestampato.

2. Non si può ottenere, in vita, la concessione di loculi, per sé o per i congiunti di primo grado, se le persone per cui vengono chiesti non siano decedute, tranne che non si tratti:
 - a. di coniuge superstite ultrasettantenne che lo richieda per sé congiuntamente alla richiesta di concessione per il loculo da destinare al coniuge deceduto
 - b. di persona ultrasettantenne senza coniuge o figli viventi
3. I loculi verranno assegnati in ordine da sinistra a destra consentendo ai richiedenti di scegliere solo la fila
4. La concessione, per la durata prevista dal presente Regolamento, avverrà con apposito atto di concessione a firma del Direttore di Area.
5. Le eventuali spese per bolli, tasse e diritti d'ufficio saranno poste a carico del concessionario.

ART. 26 - VIGILANZA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 36, nessuna operazione può compiersi nella sepoltura privata senza preventiva autorizzazione, a richiesta del concessionario.
2. Tale autorizzazione è richiesta non solo ai fini della polizia mortuaria o del mantenimento in stato di decoro e sicurezza delle opere, ma anche in relazione all'esercizio del diritto d'uso e alla trasmissione dello stesso.

ART. 27 - COSTRUZIONE DI CAPPELLE PRIVATE E DI TOMBE DI FAMIGLIA NELLE AREE IN CONCESSIONE.

1. La concessione per la costruzione di cappelle private e di tombe di famiglia nelle aree di cui all'art. 21, comma 1, lettere a) e b) deve rispettare la normativa prevista dal Piano Regolatore dei Cimiteri ed è subordinata al permesso di costruire per il progetto che si intende realizzare.
2. I lavori dovranno essere completati entro 2 anni dal loro inizio. Qualora ciò non avvenisse, al concessionario è data facoltà di ottenere un'unica proroga di un anno previa ripetizione del versamento della concessione. In caso contrario egli decadrà dal diritto.
3. Eventuali danni alla proprietà comunale o privata fanno interamente carico al concessionario, che ne risponde in solido con il costruttore e con il Direttore dei Lavori.
4. La cappella privata o la tomba potrà essere utilizzata solo dopo la comunicazione di ultimazione lavori\certificato di regolare esecuzione redatti da un tecnico abilitato.

ART. 28 - TUMULAZIONE IN LOCULI

1. Nella tariffa di concessione stabilita con deliberazione di Giunta Comunale è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale idoneo, che è effettuata direttamente dal Comune.
2. Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi od altri elementi decorativi, su autorizzazione del Comune.
3. Il comune determina tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per i lumi votivi, e si riserva la facoltà di fornire ed installare i suddetti elementi o l'impianto di apposito servizio di illuminazione votiva.

ART. 29 - CELLETTE OSSARIO E CINERARIE

1. Le cellette ossario sono destinate alla raccolta delle cassette ossario contenenti i resti mortali derivanti da esumazioni od estumulazioni ordinarie;
2. Le cellette cinerarie sono destinate alla raccolta delle urne contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i congiunti non facciano richiesta di affido delle ceneri;
3. Per ottenere la concessione di una celletta ossario o di una celletta cineraria, valgono le stesse modalità di cui all'art. 23.

ART. 30 - MORTE DEL CONCESSIONARIO

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, le persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 22 sono tenute a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, designando una di esse quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità.

ART. 31 - SEPOLTURE PRIVATE - SCADENZA

1. L'ufficio comunale provvederà a segnalare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione di sepoltura privata, che potrà essere rinnovata.
2. Il rinnovo è ammesso nei confronti delle persone individuate nell'art. 22.
3. Qualora il concessionario, o suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche del caso, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguirsi in qualsiasi periodo e, di preferenza, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

ART. 32 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE E DELLE TOMBE DI FAMIGLIA E DEI LOCULI

1. La manutenzione delle cappelle private e delle tombe di famiglia spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Il Comune provvede alla manutenzione straordinaria dei loculi.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;
 - gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

ART. 33 - DECADENZA E REVOCA DELLE SEPOLTURE PRIVATE.

1. Il Comune ha facoltà di dichiarare in ogni momento la revoca delle concessioni di sepolture private per motivi di funzionalità, di decoro, per violazioni del presente Regolamento o per gravi mancanze o comportamenti, anche rivolti a terzi, che ledano il diritto del pubblico o di altri concessionari a fruire del Cimitero o delle concessioni loro assegnate.
2. Ogni qualvolta si renda necessario provvedere a dichiarazioni di decadenza o di revoca nei casi previsti dal presente Regolamento il Responsabile del Servizio provvede a notificare agli interessati l'avvio del relativo procedimento, diffidandoli a provvedere a correggere i comportamenti contemplati nel comma 1 entro il termine perentorio di 30 giorni.
3. Copie della diffida è affissa all'albo pretorio del Comune.
4. Decorso il termine suddetto senza che sia stato provveduto, oppure, in caso di irreperibilità degli interessati, decorsi 60 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della diffida, la dichiarazione di decadenza o di revoca è pronunciata con deliberazione della Giunta Comunale.

ART. 34 - RINUNCIA DI CONCESSIONE DI LOCULI.

1. La rinuncia alle concessioni cimiteriali non utilizzate è sempre ammessa.
2. Il concessionario o l'erede legittimo, presentando l'originale atto di concessione e formale atto di rinuncia, ha diritto al rimborso di:
 - per i loculi avuti in concessione prima del 1995 un rimborso forfettario di euro 1.000,00 (mille\00)
 - per i loculi avuti in concessione dopo il 1995 il rimborso totale della somma corrisposta all'atto della concessione
 - per le altre concessioni, qualunque sia la data di rilascio, il rimborso totale della somma corrisposta all'atto della concessione

ART. 34 BIS – RETROCESSIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni cimiteriali a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti
2. I concessionari o i loro eredi dovranno richiedere la retrocessione al Comune, presentando formale domanda di retrocessione del loculo contenente gli estremi del loculo concesso e allegando copia del contratto di concessione stipulato da cui risulti il corrispettivo pagato e la durata della concessione

3. Al richiedente l'Amministrazione corrisponderà una somma calcolata secondo la seguente formula:
Valore attuale del loculo diviso 2, diviso per gli anni di durata complessiva della concessione, moltiplicato per gli anni residui di durata della concessione

$$\frac{\text{VALORE ATTUALE}}{\frac{2}{\text{ANNI DURATA CONCESSIONE}}} \times \text{ANNI RESIDUI} = \text{RIMBORSO SPETTANTE}$$

4. per i loculi di più vecchia costruzione, che si sviluppano su 6 file, vale la seguente equivalenza rispetto alle tariffe attualmente in vigore:

- i loculi in I e II fila equivalgono al prezzo attuale di quelli in I fila
- i loculi in III e IV fila equivalgono al prezzo attuale di quelli in II fila
- i loculi in V e VI fila equivalgono al prezzo attuale di quelli in III fila

TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI

ART. 35 - DIVIETI

1. Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.
2. In particolare è vietato:
 - a) fumare e tenere contegno chiassoso,
 - b) introdurre oggetti estranei o indecorosi,
 - c) rimuovere da sepolture altrui fiori, piante, ornamenti, lapidi od oggetti votivi,
 - d) abbandonare fiori o rifiuti al di fuori degli appositi contenitori,
 - e) asportare dal Cimitero oggetti senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia,
 - f) calpestare le aiuole e le sepolture e camminare al di fuori dei viali,
 - g) disturbare i visitatori, in qualsiasi modo e soprattutto con l'offerta di servizi od oggetti,
 - h) distribuire volantini, indirizzi, raccogliere petizioni, attuare azioni di pubblicità a favore di ditte private aventi scopo di lucro,
 - i) eseguire lavori sulle sepolture senza autorizzazione del Comune,
 - j) fare questue o raccolta di fondi, salvo non sia intervenuta autorizzazione scritta del Sindaco,
 - k) assistere alle esumazioni od estumulazioni di salme di persone estranee o nei casi in cui ciò sia altrimenti vietato,
 - l) svolgere cortei o simili, salvo che per le annuali celebrazioni in occasione della ricorrenza della Commemorazione dei Defunti o previa autorizzazione del Sindaco,
 - m) entrare o introdurre nel Cimitero biciclette, ciclomotori, motociclette, motocarri, automezzi, autocarri o altri mezzi o veicoli
 - n) il divieto di cui al punto m) non si applica ai mezzi comunali, a quelli destinati dalla ditta appaltatrice del servizio all'esercizio dei compiti contrattuali, ai carri funebri per trasportare i feretri fino ai rispettivi luoghi di sepoltura, ai mezzi delle imprese funebri limitatamente per il trasporto del materiale inerente alla cerimonia funebre (fiori, vasi, ecc.) per il solo tempo necessario per il carico e lo scarico, ai mezzi che trasportano copritomba, lapidi, accessori funerari, ecc. limitatamente per il carico e lo scarico del materiale necessario per il completamento della tomba o loculo, ai soggetti disabili non deambulanti, che utilizzano particolari apparecchi di locomozione (carrozzine o simili), ai mezzi che in relazione ai lavori da eseguirsi nel cimitero siano autorizzati dal Comune.
 - o) chiedere l'elemosina all'interno e nelle zone limitrofe di pertinenza del cimitero.

ART. 36 - ORNAMENTI DELLE SEPOLTURE.

1. Nei campi ad inumazione, a richiesta dei familiari, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo di cui all'art. 70 del D.P.R. 285/90, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e di altezza non superiore a cm 100 dal piano di campagna.

2. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, nonchè le spese per la rimozione al momento dell'esumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 63 e all'art. 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. L'installazione di lapidi, monumenti, ricordi funebri o parti ornamentali di carattere stabile o semifisso, nonchè l'introduzione nel Cimitero dei relativi materiali è subordinata alla comunicazione scritta al Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale, quando non sia richiesto il permesso di costruire.
5. La comunicazione indica: il richiedente, il committente, il concessionario, l'esecutore, la sepoltura interessata, la data di inizio dei lavori, i materiali impiegati ed è corredata da un disegno, in scala conveniente, debitamente quotato delle opere da realizzare. La comunicazione deve essere presentata al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, che non possono essere avviati prima della data indicata nella comunicazione.
6. L'Amministrazione Comunale ha facoltà, in ogni momento, di richiedere ulteriore documentazione, di stabilire particolari prescrizioni o di inibire l'esecuzione dei lavori.
7. I materiali possono essere introdotti nel Cimitero solo per il tempo necessario all'installazione e devono essere, per quanto possibile, già predisposti e lavorati.
8. I lavori devono essere eseguiti esclusivamente negli orari e nei giorni stabiliti dall'Amministrazione Comunale, sotto la vigilanza della ditta appaltatrice del servizio. Nessun lavoro potrà essere eseguito nei giorni festivi, nonchè negli 8 (otto) giorni precedenti e negli 8 (otto) giorni seguenti la ricorrenza dei defunti
9. Nelle sepolture ad inumazione, la installazione di copritomba non potrà alterare le distanze tra una fossa e l'altra.
10. I ricordi collocati sulle fosse d'inumazione, trascorso il periodo normale di 10 anni, restano di proprietà del comune qualora i concessionari non provvedano al tempestivo ritiro.
11. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, età, condizione delle persone defunte, all'anno mese e giorno e luogo di nascita e della morte. Dietro analoga domanda, è facoltà del sindaco di autorizzare altre iscrizioni integrative.
12. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide dei loculi oltre i 25 cm.
13. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purchè con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore al ml. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del custode. In caso di inadempienza il sindaco provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto sopra indicato, per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

ART. 37 - IMPRESE ESECUTRICI DI LAVORI ALL'INTERNO DEI CIMITERI

1. Le ditte che devono eseguire lavori nei Cimiteri sono tenute al rispetto del presente Regolamento, nonchè delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto, le quali vanno esibite al responsabile del servizio di custodia ad ogni ingresso nel Cimitero.
2. In caso di violazioni del Regolamento o delle prescrizioni indicate nelle autorizzazioni o di comportamenti che, a giudizio dell'Amministrazione, contrastino con il carattere del luogo o con i principi della correttezza o siano di pregiudizio a terzi, si applica quanto previsto dagli articoli da 106 a 110 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

TITOLO VIII REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

ART. 38 – ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE PER LA CREMAZIONE

- È istituito il registro per la cremazione, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale del Veneto n. 24 del 25 settembre 2009.

5. Nel registro sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.
2. Il richiedente può consegnare al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'articolo 602 del codice civile. A tale scopo il comune predispose un modello di dichiarazione.
3. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.
4. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri avviene con le modalità previste dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.

TITOLO IX TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

ART. 39 – DISCIPLINA DELLE TUMULAZIONI NELLE CRIPTE CIMITERIALI RISERVATE A RELIGIOSI

Le tumulazioni nelle cripte cimiteriali sono riservate alle salme di religiosi di entrambi i sessi che siano:

5. residenti nel Comune di Altavilla Vicentina alla data del decesso, oppure
 - nati ad Altavilla Vicentina, oppure
 - parenti entro il II grado di deceduti già sepolti nei cimiteri comunali oppure di persone residenti ad Altavilla Vicentina da almeno 20 anni

Le salme vengono accolte, su richiesta degli eredi aventi titolo, per la durata di 35 anni. Qualora la salma fosse stata tumulata precedentemente in altra sepoltura, verrà conteggiato anche il periodo precedente per la determinazione della scadenza.

Allo scadere del termine dei 35 anni, previo pubblico avviso, si procede alla estumulazione per la riduzione dei resti ossei in cassetta e collocazione nelle celle ossario all'interno della stessa Cripta, se non interviene altra diversa volontà degli eredi aventi titolo in merito alla destinazione.

In caso di mancata mineralizzazione si ritumula la salma per altri 5 anni.

Gravano a carico dell'Amministrazione comunale i costi relativi a:
tumulazione (diritti di apertura loculo)
estumulazione ordinaria con riduzione e ricollocazione in celletta ossario (allo scadere dei 35 anni)

Sono a carico degli eredi aventi titolo adempimenti e costi relativi a:
iscrizione funebre da apporre obbligatoriamente sulla lastra chiudi-loculo all'atto della tumulazione
operazioni per eventuali altre destinazioni della salma\ceneri\resti mortali a richiesta degli eredi aventi titolo, in qualsiasi tempo."

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 40 - CONCESSIONI PREGRESSE - EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO.

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, fatto salvo, per quanto riguarda la durata, il regime indicato nell'atto di concessione.
2. Salvo quanto previsto al comma precedente il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria in vigore cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

FOGLIO PARERI

Atto di CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.19622 del 12/12/2009

OGGETTO:REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA.

. Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 11-01-2010

Il Responsabile del Servizio
F.to FOSSA' DR.SSA CECILIA



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 del 03/02/2010

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to CATAGINI CLAUDIO

Il Segretario Generale
f.to DR. FOTI PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo pretorio.

Altavilla Vicentina, li 22-02-2010

Il Segretario Generale
f.to DR. FOTI PAOLO

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- 6) è stata pubblicata all'albo pretorio dal __22-02-2010__ al _____
- 7) è stata letta ed approvata con deliberazione consiliare n. __0__ del __ __ modifiche
- 8) è divenuta esecutiva il

Altavilla Vicentina, li

p. Il Segretario Generale
f.to

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Altavilla Vicentina, li _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO